

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 849)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1561)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1959

**Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi
degli ufficiali dell'Esercito**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti ».